

Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Chimica

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle pertinenti disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale d'Ateneo, l'assetto organizzativo e le modalità di funzionamento e di esercizio delle attività di competenza del Dipartimento di Chimica (DIPCHI), istituito con decreto rettorale 26 Aprile 2012, registrato al n. 0278455 in data 27 Aprile 2012.

La denominazione del Dipartimento in lingua inglese è: Department of Chemistry.
<http://www.chimica.unimi.it/>.

Art. 2

Finalità del Dipartimento

1. Il Dipartimento di Chimica promuove, coordina e cura lo svolgimento dell'attività di ricerca in tutti i campi della chimica moderna, e le attività didattiche e formative per i Corsi di Studio di cui è Referente Principale o Referente Associato (come specificato al successivo Art. 4), nonché le attività ad esse correlate e accessorie anche rivolte all'esterno.

Il Dipartimento assicura un'equilibrata valorizzazione di tutti i settori scientifico-disciplinari di appartenenza dei Professori e dei Ricercatori afferenti.

Il Dipartimento nella sua attività garantisce che l'assolvimento dei compiti istituzionali dei Professori e dei Ricercatori che vi appartengono si svolga nel rispetto delle disposizioni di legge, delle norme statutarie e regolamentari e delle determinazioni degli organi di governo dell'Ateneo.

Il Dipartimento adotta procedure di autovalutazione dell'attività scientifica e didattica svolta, secondo modalità e criteri conformi alle procedure e alle indicazioni previste dall'ANVUR e a quelle adottate dal Nucleo di valutazione dell'Ateneo.

Il Dipartimento dispone dei locali e dei beni avuti in uso all'atto della sua costituzione o acquisiti successivamente, salvo modifiche eventualmente proposte da parte del CdA.

2. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa in via Golgi 19, 20133 Milano.

Art. 3

Funzioni del Dipartimento correlate alla ricerca scientifica

L'attività di ricerca ha come oggetto la Chimica in tutte le sue aree e/o specializzazioni ed in tutte le sue applicazioni. In aggiunta alla promozione dell'attività di ricerca scientifica di base propria dell'istituzione universitaria, il Dipartimento si propone nei confronti del mondo esterno (industrie, enti di ricerca pubblici e privati, fondazioni, agenzie, ecc.) come punto di riferimento culturale e di supporto tecnologico per la ricerca chimica di interesse più propriamente industriale ed applicativo.

I Professori e i Ricercatori del Dipartimento svolgono compiti essenziali in tutte le attività collaterali alla ricerca come: la partecipazioni a organismi di valutazione di progetti scientifici e delle relative richieste di finanziamento; il peer-reviewing; la pubblicazione di riviste scientifiche; l'organizzazione di congressi, conferenze e scuole; la diffusione della cultura chimica ad ogni livello.

I Settori Scientifico Disciplinari maggiormente rappresentati in Dipartimento sono: Chimica Analitica (CHIM/01), Chimica Fisica (CHIM/02), Chimica Inorganica (CHIM/03), Chimica Industriale (CHIM/04), Chimica Organica (CHIM/06); sono anche rappresentati i settori: Chimica Fisica Applicata (ING-IND/23), Impianti Chimici (ING-IND/25).

Art. 4

Funzioni del Dipartimento correlate alle attività didattiche e formative

I professori ed i ricercatori del Dipartimento si occupano della copertura didattica degli insegnamenti di ambito chimico per i corsi di cui il Dipartimento è referente principale ed associato e della promozione di corsi di specializzazione e di formazione per gli insegnanti

Il Dipartimento di Chimica è referente principale dei seguenti corsi:

- corso di laurea in Chimica (L-27)
- corso di laurea in Chimica Industriale (L-27)
- corso di laurea magistrale in Scienze Chimiche (LM-54)
- corso di laurea magistrale in Industrial Chemistry (LM-71)

È referente associato dei seguenti corsi:

- corso di laurea in Scienze biologiche (L-13);
- corso di laurea in Scienze e tecnologie per lo studio e la conservazione dei beni culturali e dei supporti dell'informazione (L-43);
- corso di laurea magistrale in Biotecnologie molecolari e bioinformatica (LM-8);
- corso di laurea in Biotecnologia (L-2) nell'ambito del Collegio Didattico Interdipartimentale del corso di Laurea in Biotecnologia, cui partecipano i Dipartimenti di Bioscienze; Chimica; Scienze Agrarie e Ambientali; Produzione, Territorio, Agroenergia; Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l'Ambiente; Scienze Farmacologiche e Biomolecolari; Scienze Farmaceutiche; Scienze Veterinarie per la Salute, la Produzione Animale e la Sicurezza Alimentare; Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica; tra i componenti del Dipartimento che partecipano al Collegio Didattico Interdipartimentale il Direttore designa un suo delegato per tutte le funzioni di raccordo e programmazione delle attività didattiche.

Il Dipartimento di Chimica, d'intesa con gli altri Dipartimenti interessati, potrà altresì provvedere alla copertura di insegnamenti di discipline di propria competenza presso Collegi Didattici per i quali il Dipartimento non è Referente Principale o Associato.

Modifiche all'elenco dei corsi di studio sopra riportati possono essere apportate sulla base di esigenze didattiche e organizzative dell'Ateneo, secondo le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale d'Ateneo. Il Dipartimento propone l'attivazione di Scuole di Specializzazione eventualmente in concorso con altri Dipartimenti anche appartenenti ad altri Atenei e con altri soggetti, e ne promuove, per quanto di competenza, le attività relative. Promuove inoltre corsi di formazione per gli insegnanti (TFA, PAS).

Art. 5

La formazione dottorale

Il Dipartimento promuove l'impegno dei propri docenti nella formazione dottorale nell'ambito dei Corsi di dottorato dell'Università degli Studi di Milano o di Consorzi, ai sensi della vigente normativa.

Art. 6

La formazione permanente e continua

Il Dipartimento propone, anche in collaborazione con altri enti e soggetti, pubblici e privati, nazionali e internazionali, l'attivazione di Corsi per master universitari.

Il Dipartimento propone, anche in collaborazione con altri enti e soggetti, pubblici e privati, nazionali e internazionali, l'attivazione di Corsi e attività di formazione, di perfezionamento post laurea e di aggiornamento, comunque denominati, che provvedano allo sviluppo e al rafforzamento di competenze e capacità di livello superiore funzionali agli esiti occupazionali o

al miglioramento delle professionalità e dei relativi riscontri di carriera di figure già occupate nel mondo del lavoro.

Art. 7

Autonomia gestionale del Dipartimento

1. Il Dipartimento è un centro di responsabilità ed è dotato di autonomia gestionale nell'ambito del budget economico e degli investimenti di pertinenza.
2. La responsabilità e l'autonomia gestionale del Dipartimento sono disciplinate dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
3. Al Dipartimento è attribuito un budget economico e degli investimenti che tiene conto delle assegnazioni dell'Ateneo, stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Ad esse si aggiungono gli altri eventuali contributi e finanziamenti da parte di soggetti esterni destinati specificamente al Dipartimento e le quote sui proventi delle eventuali prestazioni a pagamento effettuate per conto terzi.
4. Il Dipartimento coordina i mezzi e le risorse a disposizione e ne assicura la razionale utilizzazione nel rispetto della libertà e dell'autonomia scientifica e didattica dei suoi componenti e degli obiettivi e delle strategie dell'Ateneo.
5. Il Dipartimento può assolvere a compiti di ricerca su contratto o convenzione e svolgere, nel rispetto delle finalità universitarie, consulenze e prestazioni nei campi scientifico-disciplinari ad esso propri con autonomia negoziale, secondo le norme stabilite nel Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
6. L'utilizzazione dei fondi per la ricerca attribuiti con destinazione specifica compete all'assegnatario o agli assegnatari, fatti salvi i limiti di spesa imposti dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dall'assolvimento dell'obbligo di partecipazione alle spese generali della struttura dipartimentale, secondo le modalità deliberate dal Consiglio di Dipartimento e dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8

Composizione del Dipartimento e partecipazione alle sue attività

1. L'organico del personale docente del Dipartimento è costituito dai professori di ruolo di prima e di seconda fascia, dai ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato che vi hanno aderito all'atto della costituzione. Entrano a far parte dell'organico del Dipartimento, con decreto emanato dal Rettore, i professori chiamati e i ricercatori di ruolo trasferiti su posti istituiti dal Dipartimento, i professori e ricercatori di ruolo in mobilità da altro Dipartimento dell'Ateneo, nonché i ricercatori a tempo determinato assunti con contratto ai sensi dell'art. 24 della legge 240/2010 e chiamati dal Dipartimento.
2. Nell'espletamento delle sue funzioni, il Dipartimento si avvale del Personale tecnico e amministrativo, anche non strutturato, ad esso assegnato ai sensi delle disposizioni dell'Ateneo in materia. Il personale tecnico-amministrativo collabora all'organizzazione del Dipartimento attraverso attività di gestione amministrativa, di assistenza alla ricerca e alla didattica, di gestione e manutenzione delle infrastrutture e della sicurezza operativa dell'ambiente di lavoro. Il Dipartimento promuove la formazione del personale tecnico e amministrativo, sviluppandone le competenze professionali attraverso programmi formativi proposti dal Dipartimento stesso e in collaborazione con l'Amministrazione dell'Ateneo.
3. Previa approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento e fatto salvo il rispetto delle norme in materia di copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi sul posto di lavoro, il Dipartimento può ospitare nelle sue strutture:
 - Ricercatori e Personale afferente all' Istituto di Scienze e Tecnologie Molecolari del CNR nell'ambito della convenzione vigente tra UNIMI e CNR
 - Laureati frequentatori a titolo gratuito (categoria A)
 - Laureati frequentatori a titolo retribuito (categoria B)

- Assegnisti di tipo A e B afferenti al Dipartimento o ad altre strutture di UNIMI
- Titolari di borse di studio per giovani promettenti (categoria B)
- Dottorandi afferenti al Dipartimento o di altre università italiane ed estere
- Dipendenti di aziende aventi un contratto in essere con Docenti del Dipartimento
- Studenti di scuola superiore nell' ambito di specifiche iniziative di orientamento
- Studenti del programma Erasmus e correlati
- Docenti e Ricercatori afferenti ad altre Università che chiedano ospitalità al Dipartimento
- Visiting Professor provenienti da altri atenei italiani ed esteri
- Titolari di Contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti occasionali o incarichi professionali.

L' ospitalità ha durata massima di un anno e deve essere rinnovata esplicitamente sulla base di una richiesta presentata al Consiglio di Dipartimento. Se impegnato in attività di ricerca, l'ospite deve attenersi alle norme comportamentali stabilite dal Dipartimento in tema di sicurezza sul lavoro.

Art. 9

Articolazioni interne del Dipartimento

1. Per esigenze di coordinamento scientifico e didattico e per una migliore gestione dei servizi, il Dipartimento può essere articolato in Sezioni.

In questo caso:

- a. Le Sezioni coadiuvano il Direttore e i componenti del Dipartimento, nell'organizzazione, gestione e coordinamento di aspetti e tematiche di pertinenza specifica alle singole Sezioni.
- b. Le Sezioni non hanno potere deliberativo, né propri organi.
- c. Le eventuali risorse finanziarie che le Sezioni ricevono dal Consiglio di Dipartimento sono finalizzate al loro funzionamento in relazione all'attività svolta.

2. Modalità di costituzione, organizzazione e funzionamento delle Sezioni:

- a. Ogni Professore o Ricercatore del Dipartimento comunica al Direttore di afferire ad una delle Sezioni; l'adesione è obbligatoria; è consentita l'adesione a una sola Sezione; eventuali cambiamenti di Sezione possono essere fatti all'inizio di ogni anno accademico.
- b. I Professori e i Ricercatori che entrano a far parte del Dipartimento dopo la prima costituzione delle Sezioni devono aderire ad una Sezione all'atto della presa di servizio;
- c. Ogni Sezione elegge il proprio coordinatore che entra di diritto a far parte della Giunta di Dipartimento.
- d. Il Coordinatore di Sezione, ha il compito di raccogliere e coordinare le proposte scientifiche, didattiche e organizzative della Sezione da sottoporre alla Giunta e al Consiglio di Dipartimento, tramite riunioni collegiali da convocare periodicamente, di norma secondo le cadenze delle riunioni della Giunta e del Consiglio di Dipartimento, e comunque non meno di sei volte l'anno.
- e. L'articolazione del Dipartimento in Sezioni ha una durata limitata a 3 anni dalla delibera della loro istituzione. Al termine del triennio, il Consiglio di Dipartimento potrà deliberare di prorogare l'articolazione in Sezioni con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, limitatamente ai Professori, Ricercatori e Rappresentanti del Personale TA. La durata delle Sezioni potrebbe anche essere inferiore ai 3 anni purché il Consiglio di Dipartimento, convocato su richiesta scritta della maggioranza dei componenti della Giunta o di almeno un terzo dei componenti del Consiglio, ne deliberi la cessazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Art. 10

Raccordo del Dipartimento a Facoltà

1. In applicazione dell'art. 40 dello Statuto, il Dipartimento di Chimica è raccordato alla Facoltà di Scienze e Tecnologie. Il Consiglio di Dipartimento si esprime sul regolamento della Facoltà predisposto dal Comitato Direttivo ai sensi dell'art. 23 comma 1 dello Statuto.
2. Il Consiglio di Dipartimento designa i propri rappresentanti nel Comitato di Direzione della Facoltà tra i componenti della Giunta e i Presidenti dei Collegi didattici di propria pertinenza conformemente a quanto previsto dal Regolamento della Facoltà stessa.
3. Ai sensi dell'art. 39, comma 2 dello Statuto, il Consiglio di Dipartimento di Chimica delibera compiti in delega alla Facoltà di Scienze e Tecnologie, nell'ambito delle competenze definite dal regolamento della Facoltà stessa e di concerto con i Dipartimenti altri raccordati alla medesima Facoltà.

Art. 11

Organi del Dipartimento

Sono Organi del Dipartimento:

- a) il Consiglio;
- b) il Direttore;
- c) la Giunta;
- d) la Commissione Paritetica studenti-docenti.

Art. 12

Competenze del Consiglio

1. Al Consiglio di Dipartimento, quale organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di verifica delle attività istituzionali che fanno capo al Dipartimento, e in relazione alla natura di quest'ultimo quale centro di responsabilità dotato di autonomia gestionale nell'ambito delle risorse ad esso assegnate, compete:
 - a. approvare con la maggioranza assoluta dei componenti, su proposta del Direttore, coadiuvato nella relativa stesura dalla Giunta, il Regolamento del Dipartimento e le eventuali proposte di modifica da sottoporre ai competenti organi di governo dell'Ateneo, e approvare, ove richiesto e per quanto di competenza, altri Regolamenti;
 - b. approvare i documenti di programmazione e di indirizzo relativi alle linee generali annuali e triennali di attività e alle esigenze e alle opportunità di sviluppo del Dipartimento in relazione alle sue competenze e finalità istituzionali, da trasmettere al Consiglio di Amministrazione entro le date stabilite da quest'ultimo, elaborati coerentemente con la programmazione annuale e triennale dell'Ateneo;
 - c. avanzare proposte sul budget di competenza e deliberare sul suo utilizzo e sulla relativa rendicontazione, secondo la disciplina dettata dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - d. formulare proposte e richieste al Consiglio di Amministrazione, in relazione agli spazi in uso, all'utilizzo delle apparecchiature scientifiche, ai servizi finalizzati alla didattica, assumendo le deliberazioni necessarie ad assicurare il miglior svolgimento dei servizi e delle altre attività di supporto alla didattica e alla ricerca che fanno capo al Dipartimento;
 - e. formulare, in coerenza con i documenti di programmazione e di indirizzo di cui alla lettera b), le richieste motivate di posti di professore e di ricercatore da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e deliberare sulle conseguenti chiamate ai sensi del comma 4 dell'articolo 37 dello Statuto;
 - f. formulare al Consiglio di Amministrazione le richieste di Personale Tecnico e Amministrativo ai sensi del comma 6 dell'articolo 37 dello Statuto, individuandone eventualmente le priorità;
 - g. avanzare proposte in merito all'attivazione di contratti per lo svolgimento di attività di ricerca, come previsti dall'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ai sensi delle pertinenti norme regolamentari dell'Ateneo;

- h. deliberare in merito all'assunzione da parte del Dipartimento del ruolo di referente principale ovvero associato di corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico e degli obblighi conseguenti, compresi quelli relativi ai requisiti di docenza da assicurare, verificandone il rispetto da parte dei professori e dei ricercatori appartenenti al Dipartimento, ai sensi delle pertinenti norme dello Statuto;
- i. approvare, fatte salve le esigenze di coordinamento con la Facoltà di Scienze e Tecnologie, la programmazione annuale dell'offerta formativa e l'attribuzione dei compiti didattici, ivi compresi quelli necessari a far fronte alle esigenze di corsi di studio anche non raccordati al Dipartimento, nel rispetto delle norme sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, fermo restando che del carico didattico complessivo di ciascun professore e ricercatore afferente al Dipartimento si tiene conto in sede di ripartizione delle risorse; deliberare l'attivazione di contratti di insegnamento, ai sensi dell'articolo 23 della legge 240/2010 e delle pertinenti norme regolamentari dell'Ateneo, ovvero di affidamenti, ai sensi delle relative norme stabilite dall'Ateneo;
- j. proporre al Comitato di Direzione della Facoltà di Scienze e Tecnologie, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione e l'eventuale disattivazione di corsi di laurea, di laurea magistrale e di scuole di specializzazione;
- k. proporre, sentito il Comitato di direzione della Facoltà di Scienze e Tecnologie, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, le modifiche agli ordinamenti e regolamenti didattici dei corsi di studio;
- l. organizzare, coordinare e gestire le attività di tutorato e di orientamento, le attività culturali e altre attività rivolte all'esterno;
- m. esprimere al Senato accademico il proprio parere motivato in merito alle richieste di passaggio a settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di inquadramento formulate da Professori e Ricercatori di ruolo appartenenti al Dipartimento;
- n. deliberare in merito alla concessione di nulla osta a professori e ricercatori appartenenti al Dipartimento per lo svolgimento di attività didattica presso altre sedi universitarie o in corsi di studio di cui il Dipartimento non sia referente principale o referente associato, secondo le determinazioni del Senato accademico;
- o. esprimere parere sulle proposte di mobilità di professori e ricercatori ai sensi del comma 7 dell'articolo 37 dello Statuto;
- p. proporre l'attivazione e, eventualmente, la disattivazione di Corsi di dottorato di ricerca, di Corsi per master universitari, di Corsi di perfezionamento e di altre iniziative rispondenti ad esigenze di educazione permanente e continua, promuovendone e sostenendone le attività per quanto di competenza e ai sensi della normativa in vigore;
- q. designare una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nel Comitato di Direzione della Facoltà di Scienze e Tecnologie alla quale il Dipartimento è raccordato, secondo quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo 40 dello Statuto e dal Regolamento della Facoltà;
- r. determinare la composizione e provvedere alla costituzione della Commissione Paritetica studenti-docenti ai sensi del comma 6 dell'art. 39 dello Statuto e del successivo articolo 17;
- s. deliberare in merito al conferimento di deleghe alla Giunta e al Collegio Didattico e al Comitato di Direzione della Facoltà di Scienze e Tecnologie, e assumere tutte le altre deliberazioni necessarie ai fini dell'assolvimento delle funzioni didattiche di competenza, come previste dalle pertinenti norme dello Statuto e dalle disposizioni del presente Regolamento;
- t. deliberare, per quanto di pertinenza, in merito a convenzioni e contratti per l'esecuzione di attività di ricerca e di attività didattica; alla partecipazione a Centri e Consorzi Interuniversitari, a Consorzi e Società consortili, a Fondazioni e Associazioni; alla partecipazione a programmi di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni, enti e imprese locali, nazionali e internazionali, verificando la possibilità di svolgimento delle attività cui si riferiscono e la loro congruità con le finalità istituzionali;

- u. approvare l'eventuale svolgimento di prestazioni a pagamento per conto terzi, nel rispetto delle finalità universitarie e delle norme relative;
 - v. approvare la relazione annuale sull'attività didattica e scientifica presentata dal Direttore del Dipartimento e deliberare il rapporto annuale di autovalutazione dell'attività scientifica e didattica in coerenza con i criteri definiti dagli organi di governo e le indicazioni fornite dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e dal Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, rendendone pubblici i risultati;
 - w. esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme in vigore e dalle delibere degli organi accademici.
2. Spetta altresì al Consiglio di Dipartimento avanzare eventuali proposte motivate di conferimento del titolo di Professore emerito, ai sensi della normativa in vigore, a Professori ordinari già in servizio nell'Ateneo e appartenenti al Dipartimento i quali, oltre a possedere i requisiti previsti dalla legge, si siano distinti per contributi particolarmente rilevanti di ordine scientifico e didattico e per l'impegno nella vita accademica. Le proposte, di norma non superiori a due in un triennio e approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei Professori e dei Ricercatori componenti il Consiglio di Dipartimento, sono sottoposte al Senato accademico.
 3. Compete parimenti al Consiglio di Dipartimento avanzare eventuali proposte di conferimento di *lauree honoris causa* in uno dei Corsi di Laurea Magistrale o dei Corsi a ciclo unico di cui il Dipartimento sia referente principale, a personalità i cui meriti scientifici, umanitari o sociali siano di indubbio rilievo e siano chiaramente riconosciuti come tali anche a livello pubblico. Le proposte, di norma non superiori a una in un quinquennio, approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei Professori e dei Ricercatori componenti il Consiglio del Dipartimento, sono sottoposte al Senato accademico.
 4. Il Consiglio di Dipartimento può deliberare, secondo le disposizioni previste dal Regolamento del Dipartimento, la costituzione di Commissioni con compiti istruttori o incaricate di seguire particolari campi di attività che lo richiedano, fatte salve le disposizioni di cui ai successivi commi 9 e 10 dell'art. 16 e le competenze decisionali del Consiglio e fermo restando il diritto di tutti i componenti del Consiglio stesso di assistere alle riunioni delle Commissioni anche se non inclusi tra i loro componenti ordinari, comunque con le limitazioni stabilite dai richiamati commi 9 e 10 dell'art. 16.
 5. Il lavoro istruttorio per le proposte di delibera da sottoporre al Consiglio di Dipartimento viene svolto da apposite Commissioni.
 6. La composizione di ogni Commissione è deliberata dal Consiglio di Dipartimento su proposta della Giunta o del Direttore.
 7. Ogni Commissione designa un Coordinatore che la convoca, la presiede e risponde alla Giunta sui lavori svolti. Il Coordinatore informa, tramite la mailing list del Dipartimento, tutti i membri del Consiglio delle riunioni della Commissione.
 8. Sono costituite le seguenti Commissioni:
 - Commissione Sicurezza e Gestione Rifiuti
 - Commissione Strumentazione e Gas Tecnici
 - Commissione Spazi e Manutenzione
 - Commissione Laboratori Didattici
 - Commissione Personale
 - Commissione Valutazione e Programmazione
 - Commissione Contratti, Convenzioni, Conto Terzi, Tariffari
 - Commissione Etica e di Garanzia
 9. In ogni Commissione, ivi comprese le Commissioni del Collegio Didattico, deve essere consentita la presenza di almeno un rappresentante per fascia e di rappresentanti del PTA nella commissione di pertinenza].

10. Tutte le Commissioni rimangono in carica per un periodo di tre anni dalla loro costituzione. La loro decadenza dovrà essere temporalmente ben distinta (minimo 3 mesi) dalla data di fine mandato del Direttore.
11. L'assenza alle riunioni di una Commissione per tre volte consecutive, senza valida giustificazione, comporta la decadenza dal ruolo di membro di quella Commissione.
12. Il Consiglio di Dipartimento può deliberare la costituzione di altre Commissioni o la disattivazione di quelle esistenti con il parere favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Dipartimento.
13. Tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento possono partecipare alle riunioni delle Commissioni anche se non inclusi tra i loro componenti ordinari, comunque con le limitazioni stabilite dai richiamati commi 9 e 10 dell'art. 16.

Art. 13

Composizione del Consiglio

1. Fanno parte del Consiglio di Dipartimento tutti i professori e i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato che costituiscono l'organico del Dipartimento, una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale di cui il Dipartimento è Referente principale, il Responsabile amministrativo, il personale di elevata professionalità a tempo indeterminato, nonché quello a tempo determinato, purché titolare di contratto di durata non inferiore a 12 mesi (tali figure non godono dell'elettorato attivo per la designazione della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento), una rappresentanza del restante personale tecnico e amministrativo, una rappresentanza dei titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca attribuiti al Dipartimento o da questo attivati e una rappresentanza degli iscritti ai Corsi di dottorato di ricerca di interesse del Dipartimento.

Per quel che riguarda la rappresentanza del personale tecnico e amministrativo non presente di diritto nel Consiglio, la sua numerosità è pari alla media tra il 20% del Personale interessato e il 10% dei Professori e Ricercatori complessivamente in servizio, aumentata di un'unità.

La rappresentanza dei titolari di assegni di ricerca e degli iscritti ai corsi di dottorato è fissata al 10%, per ciascuna delle categorie.

I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli iscritti ai corsi di dottorato durano in carica un triennio accademico; i rappresentanti dei titolari di assegni di ricerca hanno mandato biennale e possono essere eletti consecutivamente una sola volta.

In caso di cessazione anticipata del mandato, si applicano le disposizioni stabilite dal comma 3, primo e quarto capoverso, dell'art. 64 dello Statuto.

2. Fa parte del Consiglio del Dipartimento una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale di cui il Dipartimento è referente principale, indicati all'art. 4, nella misura del 15% dei componenti dello stesso Consiglio. Il Dipartimento favorisce lo scambio di comunicazioni tra i rappresentanti degli studenti e gli studenti.
3. Fatta eccezione per le rappresentanze studentesche, gli altri rappresentanti eletti in Consiglio di Dipartimento decadono dal mandato qualora non partecipino per più di tre volte consecutive alle sedute del Consiglio, ovvero siano assenti ingiustificati a un terzo delle sedute annuali.
4. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono eletti a scrutinio segreto, nel corso di una assemblea del personale assegnato al Dipartimento, cui spetta l'elettorato passivo ed attivo. Tale personale include i titolari di contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi. L'assemblea è convocata dal Responsabile Amministrativo. Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze pari ad un terzo dei nominativi da eleggere, a norma dell'art. 62 dello Statuto. La votazione è valida se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. Risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si tiene conto dell'anzianità di servizio e in caso di parità di anzianità di servizio si tiene conto

dell'anzianità anagrafica. I verbali delle elezioni, firmati dal Responsabile Amministrativo e dal Segretario verbalizzante, sono resi pubblici e custoditi presso la segreteria amministrativa. La durata del mandato è di 3 anni (art. 64 comma 2 dello Statuto) e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta (art. 13 comma 11 del Regolamento Generale). In caso di cessazione anticipata del mandato per dimissioni, trasferimento, perdita dei requisiti soggettivi o altro, si provvede al rinnovo entro 45 giorni (art. 64 comma 3 dello Statuto).

Art. 14

Il Direttore

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; promuove e coordina, in collaborazione con la Giunta, le attività del Dipartimento; è responsabile della gestione del budget assegnato; è responsabile dei locali e dei beni conferiti al Dipartimento all'atto della costituzione o acquisiti successivamente; provvede alla redazione di una relazione annuale che illustri le attività svolte nell'anno solare e che contenga ogni elemento utile alla valutazione delle stesse; vigila nell'ambito di sua competenza sull'osservanza delle leggi, delle norme e dei Regolamenti; esercita tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e dal Regolamento interno del Dipartimento. Compete in particolare al Direttore:
 - a. individuare i fabbisogni e le opportunità di sviluppo e redigere i documenti di programmazione e di indirizzo relativi alle linee generali annuali e triennali di attività del Dipartimento da sottoporre al Consiglio di Dipartimento;
 - b. proporre al Consiglio del Dipartimento le previsioni sull'utilizzo delle risorse, secondo le disposizioni del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - c. assumere, in accordo con i criteri generali stabiliti dal Consiglio, le decisioni di spesa entro il limite stabilito dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - d. assumere nei casi di necessità e urgenza, atti di competenza del Consiglio o eventualmente delegati alla Giunta, sottoponendoli successivamente agli organi competenti per la ratifica nella prima seduta utile;
 - e. indirizzare e sovrintendere all'utilizzo del Personale Tecnico-Amministrativo;
 - f. validare e proporre al Consiglio il rendiconto delle spese di gestione e di investimento predisposto dal Responsabile Amministrativo ;
 - g. indire, con le modalità stabilite da questo Regolamento, le votazioni per l'elezione delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche, indette dal Rettore.
2. Il Direttore del Dipartimento è componente di diritto del Comitato di Direzione della Facoltà di Scienze e Tecnologie alla quale il Dipartimento è raccordato. In caso di indisponibilità, egli può delegare a rappresentarlo il Vice Direttore o altro componente della Giunta.
3. Il Direttore del Dipartimento è eletto a scrutinio segreto dai professori e dai ricercatori e dal personale tecnico e amministrativo che fa parte del Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, ovvero tra i professori di ruolo di seconda fascia a tempo pieno in caso di indisponibilità di professori di prima fascia. L'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è comunque esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento nelle due prime votazioni del quorum richiesto, come indicato al successivo capoverso. Ai sensi dell'art. 2, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 63, comma 3, dello Statuto, l'elettorato passivo per la carica di Direttore del Dipartimento è riservato ai professori che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

L'elezione del Direttore avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. Nella quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti. Qualora in tale votazione nessuno degli aventi titolo ottenga la predetta maggioranza, si procede a una

quinta ed ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due docenti che nella quarta votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nelle prime tre votazioni è necessaria la partecipazione al voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto. Ove non si raggiunga la partecipazione minima necessaria le predette votazioni sono nuovamente indette in altra data. Nella quarta e nella quinta votazione è necessaria la partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

4. La seduta per l'elezione del Direttore del Dipartimento è convocata e presieduta dal Professore di prima fascia, o in mancanza di seconda fascia, con maggiore anzianità accademica. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e non è immediatamente rieleggibile più di una volta. Ai sensi del comma 4 dell'art. 63 dello Statuto, l'ineleggibilità alla carica di Direttore a seguito dell'esaurimento dei due mandati consecutivi, permane per un periodo di tempo non inferiore alla durata naturale di un mandato.
5. La nomina del Vicedirettore è di competenza del Direttore.
6. Il Vicedirettore coadiuva il Direttore e lo supplisce in caso di assenza o di temporaneo impedimento. In caso di assenza o di temporaneo impedimento anche del Vicedirettore, le funzioni di supplenza sono assunte da un altro Professore di ruolo a ciò delegato dal Direttore o, in sua assenza, dal Vicedirettore.

Art. 15

La Giunta

1. La Giunta è un organo esecutivo che coadiuva il Direttore ed esercita funzioni istruttorie rispetto ai lavori del Consiglio del Dipartimento e assolve ai compiti stabiliti dal Consiglio di Dipartimento.
2. Fanno parte della Giunta il Direttore, che la presiede, il Vicedirettore, il Responsabile Amministrativo e i Coordinatori di Sezione (nel caso in cui il Dipartimento sia articolato in Sezioni). Ne fanno inoltre parte: 3 Professori di prima fascia, 3 Professori di seconda fascia, 3 Ricercatori; il Presidente del Collegio Didattico dei Corsi di Studio dei quali il Dipartimento è Referente principale; due rappresentanti del personale tecnico e amministrativo già presenti in Consiglio di Dipartimento, eletti dal personale tecnico amministrativo del Dipartimento, compreso il personale a elevata professionalità, appartenenti, possibilmente, uno all'area amministrativa e l'altro all'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati; i professori o i ricercatori del Dipartimento che fanno parte del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione.
3. La scelta dei Professori di prima fascia, dei Professori di seconda fascia e dei Ricercatori avviene mediante elezione a collegio unico e a scrutinio segreto, in una riunione convocata dal Direttore; ogni elettore ha a disposizione un voto; risultano eletti i candidati che hanno ricevuto più voti per ciascuna fascia; in caso di parità di voti, risulta eletto il Professore o il Ricercatore con maggiore anzianità nel ruolo; in caso di ulteriore parità, quello anagraficamente più anziano.

I rappresentanti del PTA in Giunta sono eletti secondo le stesse modalità previste per l'elezione nel Consiglio di Dipartimento. L'elettorato passivo è attribuito al PTA presente in Consiglio di Dipartimento, inclusi gli EP ed escluso il RA, in quanto già membro di diritto della Giunta.

Art. 16

Funzionamento del Consiglio e della Giunta di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore **di norma una volta al mese e comunque non meno di** sei volte all'anno; una volta al mese il Direttore è tenuto a convocare il Consiglio, entro 15 giorni, qualora ne facciano richiesta scritta la maggioranza dei componenti della Giunta o almeno un terzo dei componenti del Consiglio.

2. a convocazione della seduta avviene tramite posta elettronica, con almeno sette giorni di preavviso, salvo nei casi per i quali il Direttore valuti che esistano condizioni di particolare urgenza. L
- La partecipazione alle sedute del Consiglio di Dipartimento è un obbligo accademico e istituzionale. I componenti del Consiglio che, per comprovate ragioni, non possano partecipare a una seduta dello stesso sono tenuti a inviare motivata giustificazione scritta, anche mediante posta elettronica, al Direttore o al Responsabile Amministrativo.
3. L'ordine del giorno di ciascuna seduta del Consiglio di Dipartimento è fissato dal Direttore, anche tenendo conto delle eventuali proposte formulate da singoli componenti del Consiglio; il Direttore è tenuto a iscrivere all'ordine del giorno gli argomenti per i quali gli sia pervenuta almeno dieci giorni prima della seduta una richiesta sottoscritta da almeno il 20% dei componenti il Consiglio.
 4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei convocati con diritto di voto, detratti gli assenti giustificati, fino al limite di un quinto dei componenti, e i rappresentanti degli studenti, ai sensi del secondo capoverso del comma 3 dell'art. 38, dello Statuto.
 5. Il Direttore apre la seduta dopo aver accertato l'esistenza del numero legale, che rimane presunta per tutta la durata della seduta. Ogni componente del Consiglio può chiedere la verifica del numero legale prima che si proceda alla deliberazione. Nel caso in cui risulti accertata la sopravvenuta mancanza del numero legale, il Direttore sospende la seduta per mezz'ora. Se alla ripresa il numero legale continua a non essere raggiunto, il Direttore toglie la seduta. Ove ciò accada, il Direttore può rimandare alla successiva seduta i punti all'ordine del giorno sui quali non è stato possibile deliberare, ovvero convocare entro i dieci giorni successivi una specifica seduta con all'ordine del giorno i punti non trattati.
 6. Per l'assunzione delle delibere, salvo che per gli argomenti per i quali sia diversamente disposto dalle norme legislative o dalle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo, è richiesta l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei presenti. Ai fini della validità delle delibere inerenti alla ricerca è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Professori e dei Ricercatori.
 7. Le proposte sono poste in votazione nell'ordine seguente: dapprima gli eventuali emendamenti soppressivi, successivamente gli emendamenti modificativi, quindi il testo proposto. Se questo viene approvato, vengono votati gli eventuali emendamenti aggiuntivi. Eventuali emendamenti sostitutivi o modificativi di altri emendamenti vengono posti in votazione prima dell'emendamento in discussione. Eventuali mozioni d'ordine hanno la precedenza sull'ordine degli interventi e devono essere sottoposte subito alla votazione.
 8. Di norma l'espressione di voto è palese e si effettua per alzata di mano. Nei casi in cui sia richiesto l'appello nominale, su proposta del Direttore o quando ne faccia domanda almeno un quarto dei presenti, vengono verbalizzate le singole espressioni di voto. Per delibere che riguardino persone, su proposta del Direttore o di altro componente del Consiglio, approvata dalla maggioranza dei componenti del Consiglio stesso, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.
Per ciascun Collegio Didattico di cui il Dipartimento di Chimica è Referente Associato e per i Corsi di Studio di interesse dei Professori e Ricercatori del Dipartimento presso altri Collegi Didattici il Consiglio di Dipartimento designa un Coordinatore, scegliendolo tra i suoi Professori e i Ricercatori che fanno parte di quel Collegio Didattico. Il Coordinatore partecipa alle sedute del Collegio Didattico del Dipartimento di Chimica e alle riunioni della sua Commissione Didattica, limitatamente alla predisposizione dei Piani Didattici.
E' fatta salva la possibilità per Professori e Ricercatori di svolgere insegnamenti a titolo individuale per corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico di cui il Dipartimento non è referente principale o associato, previo nulla-osta del Consiglio di Dipartimento.
 9. Le deliberazioni riguardanti le richieste di posti di ruolo, le chiamate dei Professori e dei Ricercatori e argomenti che implicino la formulazione di giudizi sulle qualità scientifiche e didattiche di singoli Professori e Ricercatori sono adottate dal Consiglio di Dipartimento in

sedute con partecipazione limitata alla fascia corrispondente e a quella o a quelle superiori. Il Consiglio di Dipartimento, nella composizione limitata ai soli Professori e Ricercatori, esamina le richieste di afferenza di Professori di ruolo di prima e di seconda fascia e di Ricercatori di ruolo, incardinati in altre strutture dipartimentali dell'Università di Milano, e, in caso di accoglimento con il parere favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, sottopone la relativa proposta di mobilità al Consiglio di Amministrazione.

10. Le deliberazioni riguardanti la formazione dei Collegi dei Dottorati di Ricerca, nonché le questioni riguardanti i compiti didattici da assegnare ai Professori e ai Ricercatori sono adottate in sedute del Consiglio riservate ai soli Professori e Ricercatori.
11. Le deliberazioni riguardanti l'attribuzione di affidamenti e contratti e la concessione di nulla osta sono assunte in seduta plenaria.
12. Qualora siano in discussione argomenti che implicino un interesse diretto di un componente del Consiglio, la relativa delibera è presa in assenza o previo momentaneo allontanamento dell'interessato, dandone registrazione nel verbale.
13. Le sedute del Consiglio di Dipartimento sono verbalizzate a cura del Segretario a ciò designato dal Direttore di volta in volta. Ciascun verbale di seduta dovrà indicare: il giorno, l'orario d'inizio e di conclusione dei lavori, il luogo della riunione; chi presiede e chi esercita le funzioni di Segretario; i nomi dei componenti presenti e di quelli assenti, indicando, per questi ultimi quelli che hanno giustificato l'assenza e quelli che non l'hanno fatto; l'ordine del giorno; l'illustrazione dell'argomento trattato, eventualmente corredata con la documentazione e le note esplicative che lo riguardano; il testo delle delibere assunte e l'indicazione dell'esito della votazione, nonché le eventuali affermazioni e dichiarazioni di voto di cui nel corso della seduta sia stata richiesta la verbalizzazione dall'interessato, che deve farne pervenire al Segretario entro i successivi otto giorni il testo scritto. A richiesta degli interessati, il verbale fa esplicita menzione del voto favorevole, contrario o astenuto espresso da singoli componenti.
14. Le delibere approvate hanno effetto immediato; gli estratti anticipati del verbale ad esse relativi vengono inoltrati al più presto, a firma e a cura del Direttore ai competenti uffici per dar corso alle conseguenti procedure.
15. I verbali delle sedute del Consiglio di Dipartimento sono approvati di norma in apertura della seduta successiva, dopo essere stati resi disponibili sul sito web del Dipartimento con cinque giorni lavorativi di anticipo per il controllo da parte di coloro che vi abbiano preso parte. I verbali delle sedute sono firmati dal Direttore (o da chi ne abbia fatto le veci) e dal Segretario e conservati a cura del Direttore, che ne trasmette copia, corredata dai relativi estratti, alla Direzione generale per i conseguenti adempimenti. I verbali delle sedute nelle quali si è provveduto all'elezione del Direttore, firmati dal Decano e dal Segretario, sono approvati seduta stante.
16. Le delibere del Consiglio di Dipartimento sono pubbliche, ai sensi della normativa in vigore. I verbali delle sedute del Consiglio sono consultabili da tutti i componenti il Consiglio, i quali sono comunque tenuti alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni relative. Su eventuali richieste di copie è competente il Direttore, nel rispetto delle normative in vigore. Sono comunque accolte, se formulate dai diretti interessati, le eventuali richieste di avere copia delle delibere concernenti chiamate di Docenti o forme di selezione o scelta tra più richiedenti o proponenti, nonché delle delibere relative alle attività svolte per conto terzi e alle prestazioni disciplinate da tariffario, se formulate dal Personale del Dipartimento.
17. La Giunta è convocata di norma secondo le scadenze con cui è convocato il Consiglio e comunque quando il Direttore lo ritenga utile o quando la metà dei suoi componenti ne facciano richiesta; la convocazione della Giunta avviene tramite posta elettronica con almeno sette giorni di preavviso, salvo nei casi per i quali il Direttore valuti che esistano condizioni di particolare urgenza.
18. L'ordine del giorno di ciascuna seduta della Giunta è fissato dal Direttore, anche tenendo conto delle eventuali proposte formulate da singoli componenti della Giunta; il Direttore è tenuto a iscrivere all'ordine del giorno gli argomenti per i quali gli sia pervenuta almeno dieci giorni prima della seduta una richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei componenti la Giunta.
19. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei convocati.

20. Per la validità delle delibere è richiesta l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei presenti.
21. Le sedute della Giunta sono verbalizzate a cura del Segretario a ciò designato dal Direttore di volta in volta.
22. I verbali delle sedute della Giunta sono pubblicati sul sito web del Dipartimento, nell'area riservata ai membri del Dipartimento.
23. La Giunta, costituita successivamente all'elezione del Direttore, rimane in carica fino alla conclusione del mandato del Direttore.

Art. 17

Commissione paritetica Docenti-studenti

1. La Commissione paritetica Docenti-studenti, prevista dall'art. 2, comma 2 lettera g), della legge 240/2010, quale osservatorio permanente delle attività didattiche, è formata da 6 docenti tra professori e ricercatori e 6 studenti.
2. I docenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento in modo da garantire, per quanto possibile, la rappresentatività di ogni Corso di Studio di cui il Dipartimento è referente principale. Salvo indisponibilità; la stessa rappresentatività deve essere garantita per la componente studentesca, la cui designazione compete ai rappresentanti degli studenti presenti nel Consiglio di Dipartimento.
3. Il Presidente della Commissione paritetica è designato dal Consiglio di Dipartimento tra i Professori di prima o di seconda fascia, con mandato triennale rinnovabile consecutivamente una sola volta. Il Presidente nomina un Vice Presidente scegliendolo, di norma, fra gli studenti. I docenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento in modo da garantire, per quanto possibile, la rappresentatività di ogni Corso di Studio di cui il Dipartimento è referente principale. I docenti sono designati con mandato triennale e metà della Commissione viene rinnovata ogni 2 anni.
4. Sono compiti della Commissione paritetica:
 - a) monitorare l'offerta formativa, la qualità della didattica, l'attività di servizio agli studenti da parte dei Professori e dei Ricercatori;
 - b) formulare pareri circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e i relativi obiettivi programmati;
 - c) individuare indicatori per la valutazione dei risultati raggiunti nelle materie di cui al punto a), da sottoporre al Nucleo di valutazione, anche in relazione alle procedure di valutazione della didattica messe in atto dagli organi dell'Ateneo e nazionali;
 - d) misurare ai sensi della normativa in vigore i risultati ottenuti nell'apprendimento;
 - e) verificare il livello di soddisfazione espresso dagli studenti sui singoli insegnamenti, sulle altre attività formative e sui Corsi di Studio nel loro complesso, in accordo con gli interventi operati dall'Ateneo e in collaborazione con il Nucleo di valutazione;
 - f) redigere entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione annuale contenente proposte al Nucleo di valutazione volte al miglioramento della qualità e dell'efficacia dei Corsi di Studio, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo. La predetta relazione è altresì trasmessa al Senato accademico, al Consiglio di Dipartimento, al Collegio Didattico e al Comitato di Direzione della Facoltà di Scienze e Tecnologie;
 - g) svolgere attività divulgativa delle politiche di qualità dell'Ateneo nei confronti degli studenti;
 - h) formulare pareri sull'istituzione, attivazione ed eventuale disattivazione dei Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e a ciclo unico.
5. La Commissione è tenuta ad esprimere i pareri richiesti entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. La mancata formulazione del parere entro il termine predetto equivale ad assenso.

Art. 18
Collegio Didattico

1. Il Collegio Didattico del Dipartimento di Chimica, referente principale dei corsi di laurea in Chimica (**L-27**) e in Chimica Industriale (**L-27**) e di laurea magistrale in Scienze Chimiche (**LM-54**) e in Industrial Chemistry (**LM-71**), provvede alla gestione collegiale e ordinaria delle attività didattiche e formative, provvede agli adempimenti necessari ai percorsi di carriera degli studenti, avanza richieste e proposte nelle materie di pertinenza al Consiglio del Dipartimento, assume i compiti delegati eventualmente conferiti dal Dipartimento.
2. Con riferimento ai Corsi di Studio di pertinenza, rientra tra i compiti del Collegio:
 - a) formulare suggerimenti al Dipartimento in materia di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici;
 - b) formulare proposte in materia di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto;
 - c) avanzare proposte al Dipartimento ai fini della programmazione annuale dell'offerta formativa e della predisposizione dei manifesti degli studi;
 - d) esprimere al Dipartimento le esigenze didattiche degli insegnamenti e delle altre attività formative, formulando eventuali proposte ai fini della loro copertura e dell'adozione degli opportuni miglioramenti;
 - e) applicare i piani didattici e coordinare i contenuti degli insegnamenti e delle altre attività formative e sovrintendere al loro svolgimento, garantendone la coerenza e il livello qualitativo rispetto agli obiettivi formativi e alle indicazioni fornite dal Dipartimento e, per quanto di competenza, dal Comitato di Direzione della Facoltà di Scienze e Tecnologie, tenendo conto dei rilievi e degli elementi di valutazione espressi dai pertinenti organi dipartimentali e di Ateneo;
 - f) organizzare, ai sensi della normativa in vigore e sulla base dei criteri indicati dal Dipartimento:
 - lo svolgimento delle prove di accesso ai Corsi di Studio a numero programmato;
 - lo svolgimento delle prove non selettive di verifica della preparazione iniziale degli studenti immatricolati ai Corsi di Laurea, indirizzando coloro che presentano lacune formative ad apposite attività di recupero e coordinandone la realizzazione;
 - la verifica del possesso da parte dei candidati all'iscrizione ai Corsi di Laurea Magistrale degli specifici requisiti curriculari e l'accertamento dell'adeguatezza della loro preparazione personale;
 - g) definire, su proposta del Presidente del Collegio, la composizione delle commissioni per gli esami di profitto degli insegnamenti e delle Commissioni preposte allo svolgimento delle prove finali dei Corsi di Laurea e alla valutazione delle tesi di Laurea Magistrale;
 - h) designare, su proposta del Presidente del Collegio, i relatori ed eventualmente i correlatori delle tesi di Laurea Magistrale;
 - i) avanzare richieste per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici;
 - j) esaminare e approvare i piani di studio individuali degli studenti, i programmi da svolgere all'estero e le richieste di riconoscimento di crediti formativi;
 - k) deliberare, a richiesta degli interessati, sul riconoscimento degli studi compiuti e dei titoli conseguiti;
 - l) applicare i criteri d'Ateneo per la Garanzia della Qualità dei Corsi di Studio;
 - m) assolvere a tutti gli altri compiti conferiti, anche con delega operativa, dal Consiglio di Dipartimento.
3. Fanno parte del Collegio Didattico, con diritto di voto, il Direttore del Dipartimento e tutti i Professori e Ricercatori appartenenti al Dipartimento responsabili di insegnamenti nei corsi di studio in questione (comma 1), unitamente ai professori e ai ricercatori appartenenti ad altri Dipartimenti, parimenti responsabili di insegnamenti nei medesimi corsi di studio. Ne fanno altresì parte i rappresentanti degli studenti presenti nel Consiglio di Dipartimento.

4. Alle riunioni del Collegio partecipano, con diritto di voto, anche i ricercatori che svolgono attività didattica integrativa nei corsi di studio in questione (comma 1).
5. Alle riunioni del Collegio partecipano, altresì, senza che la loro presenza sia considerata ai fini della determinazione del numero legale per la validità delle sedute, i professori e i ricercatori di altro Ateneo a cui siano attribuiti per affidamento compiti didattici nei corsi di studio medesimi.
6. Alle sedute del Collegio Didattico partecipano i professori a contratto e i docenti dei corsi o dei moduli ufficialmente mutuati, limitatamente ai punti all'ordine del giorno relativi ai corsi di laurea e di laurea magistrale ai quali essi collaborino, senza diritto di voto e senza che la loro presenza sia considerata ai fini del computo del numero legale.
7. Alle sedute del Collegio Didattico partecipa il personale tecnico-amministrativo che concorre direttamente alla didattica, limitatamente ai punti all'ordine del giorno relativi ai corsi di laurea e di laurea magistrale ai quali essi collaborino, senza diritto di voto e senza che la loro presenza sia considerata ai fini del computo del numero legale.
3. Il Collegio didattico è convocato dal Presidente in seduta ordinaria almeno sei volte nel corso dell'anno accademico e comunque quando il Presidente ne ravvisi la necessità. Il Presidente è tenuto a convocare il Collegio, entro 15 giorni, qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti del Collegio.
4. La convocazione della seduta avviene tramite posta elettronica, con almeno sette giorni di preavviso, salvo nei casi per i quali il Presidente valuti che esistano condizioni di particolare urgenza.
5. L'ordine del giorno di ciascuna seduta del Collegio Didattico è fissato dal Presidente, anche tenendo conto delle eventuali proposte formulate da singoli componenti del Collegio; il Presidente è tenuto a iscrivere all'ordine del giorno gli argomenti per i quali gli sia pervenuta almeno dieci giorni prima della seduta una richiesta sottoscritta da almeno il 20% dei componenti il Collegio.
6. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei convocati con diritto di voto, detratti gli assenti giustificati e i rappresentanti degli studenti.
7. Il Presidente apre la seduta dopo aver accertato l'esistenza del numero legale, che rimane presunta per tutta la durata della seduta. Ogni componente del Collegio può chiedere la verifica del numero legale prima che si proceda alla deliberazione. Nel caso in cui risulti accertata la sopravvenuta mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per mezz'ora. Se alla ripresa il numero legale continua a non essere raggiunto, il Presidente toglie la seduta. Ove ciò accada, il Presidente può rimandare alla successiva seduta i punti all'ordine del giorno sui quali non è stato possibile deliberare, ovvero convocare entro i dieci giorni successivi una specifica seduta con all'ordine del giorno i punti non trattati.
8. Per la validità delle delibere, salvo che per gli argomenti per i quali sia diversamente disposto dalle norme legislative o dalle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo, è richiesta l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei presenti. Le proposte sono poste in votazione nell'ordine seguente: dapprima gli eventuali emendamenti soppressivi, successivamente gli emendamenti modificativi, quindi il testo proposto. Se questo viene approvato, vengono votati gli eventuali emendamenti aggiuntivi. Eventuali emendamenti sostitutivi o modificativi di altri emendamenti vengono posti in votazione prima dell'emendamento in discussione. Eventuali mozioni d'ordine hanno la precedenza sull'ordine degli interventi e devono essere sottoposte subito alla votazione.
9. Di norma l'espressione di voto è palese e si effettua per alzata di mano. Nei casi in cui sia richiesto l'appello nominale, su proposta del Presidente o quando ne faccia domanda almeno un quarto dei presenti, vengono verbalizzate le singole espressioni di voto. Per delibere che riguardino persone, su proposta del Presidente o di altro componente del Collegio, approvata dalla maggioranza dei componenti del Consiglio stesso, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.
10. Qualora siano in discussione argomenti che implicino un interesse diretto di un componente del Collegio, la relativa delibera è presa in assenza o previo momentaneo allontanamento dell'interessato, dandone registrazione nel verbale.

11. Le sedute del Collegio Didattico sono verbalizzate a cura del Segretario a ciò designato di volta in volta dal Direttore. Ciascun verbale di seduta dovrà indicare: il giorno, l'orario d'inizio e di conclusione dei lavori, il luogo della seduta; chi presiede e chi esercita le funzioni di segretario; i nomi dei componenti presenti e di quelli assenti, indicando, per questi ultimi quelli che hanno giustificato l'assenza e quelli che non l'hanno fatto; l'ordine del giorno; l'illustrazione dell'argomento trattato, eventualmente corredata con la documentazione e le note esplicative che lo riguardano; il testo delle delibere assunte e l'indicazione dell'esito della votazione, nonché le eventuali affermazioni e dichiarazioni di voto di cui nel corso della seduta sia stata richiesta la verbalizzazione dall'interessato, che deve farne pervenire al segretario entro i successivi otto giorni il testo scritto. A richiesta degli interessati, il verbale fa esplicita menzione del voto favorevole, contrario o astenuto espresso da singoli componenti.
12. I verbali delle sedute del Collegio Didattico, a firma del Presidente o di chi ne abbia fatto le veci, e del Segretario, sono conservati a cura dello stesso Presidente, e da questo trasmessi in copia al Direttore del Dipartimento, che provvede a sottoporre le proposte e gli argomenti ivi contenuti al Consiglio di Dipartimento, e al Presidente del Comitato di Direzione della Facoltà di Scienze e Tecnologie. I verbali, corredati dai relativi estratti, devono essere altresì trasmessi alla Direzione generale dell'Ateneo per i conseguenti adempimenti amministrativi.
13. Il Presidente del Collegio didattico è eletto dal Collegio didattico nel proprio ambito tra i Professori appartenenti al Dipartimento. E' eletto il candidato che abbia ottenuto in prima votazione i voti della maggioranza assoluta degli aventi diritto. In seconda votazione è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nessun candidato abbia ottenuto nella seconda votazione la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che in tale votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Il Presidente del Collegio didattico rimane in carica per un triennio ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. A lui compete monitorare lo svolgimento delle attività didattiche gestite dal Collegio e verificare il pieno assolvimento degli impegni di competenza dei singoli Docenti, intervenendo direttamente nei casi di particolare urgenza ovvero sottoponendo alla valutazione del Consiglio del Dipartimento le situazioni che lo richiedano. Il Presidente esercita, inoltre, le eventuali attribuzioni delegategli dal Direttore del Dipartimento.
14. Il Collegio Didattico elegge, a maggioranza dei suoi componenti, il Vice Presidente su proposta del Presidente; il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo supplisce in caso di assenza o di temporaneo impedimento. In caso di assenza o di temporaneo impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni di supplenza sono assunte da un altro Professore di ruolo a ciò delegato dal Direttore del Dipartimento o, in sua assenza, dal Vicedirettore.
15. Nell'ambito del Collegio Didattico, sono costituite le seguenti Commissioni con compiti istruttori e funzionali alla semplificazione e alla efficienza della gestione didattica:
 - Didattica
 - Tutorato
 - Piani di studio e trasferimenti
 - Tirocini e tesi
 - Socrates/Erasmus
 - Accesso a LT, LM e TFA
 - Orientamento
16. La costituzione, la soppressione e la composizione delle Commissioni istruttorie del Collegio Didattico viene approvata dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Collegio stesso.
17. Tutti i componenti del Collegio Didattico possono partecipare alle riunioni delle Commissioni anche se non inclusi tra i loro componenti ordinari.

Art. 19

Norme finali

1. Il presente Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio del Dipartimento ed è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo. Esso entra in vigore decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.
3. Le eventuali modifiche al presente Regolamento sono approvate e disposte con le medesime procedure.

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le norme di legge nonché le norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo.

Il Regolamento è stato approvato nella seduta del Consiglio di Dipartimento straordinario n. 12-2015 del 22 aprile 2015, con voti 89 favorevoli, 4 contrari, 3 astenuti; presenti 96 membri su 107.